

COMUNE DI PERGOLA

STATUTO

Delibera n. 132 del 10/10/2003.

TITOLO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune si colloca nell'ordinamento costituzionale della Repubblica Italiana come strumento di decentramento della funzione amministrativa e di rafforzamento della democrazia, rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
4. Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini.
5. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni proprie e delegate:
 - a) promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura e alla parità giuridica e sociale tra i sessi;
 - b) tutela il lavoro in tutte le sue forme ed organizzazioni;
 - c) sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà;
 - d) garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future, promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto tra città, frazioni e campagna, subordinando a queste necessità gli interventi relativi alle opere d'interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attività produttive;
 - e) interviene per difendere il suolo e le foreste, per governare e tutelare le acque, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento; f) agisce perché siano assicurati in pari misura a tutti i cittadini i servizi sociali; g) concorre alla difesa del paesaggio e del proprio territorio, anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse;
 - h) riconosce nella proprietà, nelle imprese individuali e associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura del proprio territorio ed interviene a sostegno della professionalità agricola soprattutto giovanile ed indirizzata a pratiche colturali biologiche;
 - i) favorisce lo sviluppo, l'ammodernamento tecnologico e i livelli di produzione del settore industriale;

- j) agevola e tutela l'artigianato anche nelle sue forme associate;
- k) promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
 - l) promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori; m) opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree marginali;
 - n) promuove e favorisce l'esercizio in cooperazione con i comuni vicini della programmazione e gestione delle attività e servizi sovracomunali, identificando la dimensione ottimale nell'ambito della Comunità Montana del Catria e del Cesano e nelle altre realtà geografico-economico-giuridiche che la legislazione dovesse prevedere; o) riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;
 - p) favorisce l'associazionismo in genere e particolarmente quello giovanile, riconoscendo adeguatamente il ruolo delle organizzazioni sindacali quali soggetti sociali costituzionalmente tutelati; q) si impegna a rimuovere le varie cause di emarginazione giovanile;
 - r) opera per l'integrazione nella società e l'inserimento attivo nel lavoro degli invalidi e dei minorati e la difesa dei loro diritti; s) riconosce il valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società;
 - t) favorisce la razionale utilizzazione delle terre civiche, in particolar modo dei boschi e dei pascoli, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle comunanze, associazioni e università agrarie comunque denominate;
 - u) tutela e promuove con apposite iniziative il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale, dei costumi e delle tradizioni, onde evitarne la perdita e l'alterazione. A tale scopo attua, promuove e favorisce iniziative di studio, di ricerca e conoscenza.

6. L'organizzazione delle strutture comunali è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

7. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, assicurando la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali e politiche.
8. Il Comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come condizione per un democratico rapporto con la comunità, operando in forme dirette e promuovendo iniziative atte ad assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici di informazione.

Art. 2

Sede, territorio, titolo di Città', stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede in Pergola, capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
2. Il territorio del Comune ha una estensione di kmq. 113,47 ed e' delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.
3. Il Comune si fregia del titolo di "Citta'" concesso con bolla del pontefice Benedetto XIV in data 18 maggio 1752.
4. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1987, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 1987, rep. n. 4, presidenza fog. n. 291, e trascritto nei registri dell'ufficio araldico il 17 aprile 1987, reg. anno 1987, pag. n. 18, cosi' descritti:

STEMMA: d'azzurro, ai due tralci di vite al naturale, decussati, cimati dal pampino a guisa di palmetta, di verde, pampinosi di sei, tre per parte, di verde, fruttati di quattro grappoli d'oro, due per parte, sorretti da quattro tralci minori al naturale, alternati ai pampini, ricadenti all'ingiu'; essi due tralci nodriti sul colle centrale del monte all'italiana di tre colli, fondato in punta, di porpora. Ornamenti esteriori da Città';

GONFALONE: drappo di porpora riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro recante la denominazione della Città'. Le parti di metallo e i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sara' ricoperta di velluto di porpora con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sara' rappresentato lo stemma della Città' e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

5. Il gonfalone e' fregiato con la medaglia d'oro concessa alla Città' di Pergola dal re d'Italia Vittorio Emanuele III con decreto n. 285 in data 19 marzo 1911 in ricompensa delle benemerienze acquisite durante il periodo del Risorgimento Nazionale.
6. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone e' accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed e' scortato dai vigili urbani in alta uniforme.
7. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salva espressa autorizzazione della Giunta comunale.

Art. 3

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto

non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale

o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 4

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 5

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 6

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale e' composto dal Sindaco e dai consiglieri.
2. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o di supplenza ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili e a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
7. Il consigliere che non interviene a tre intere sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate dal Consigliere a seguito della comunicazione di avvio di procedimento notificato dal Presidente del Consiglio comunale e decide conseguentemente. Il Presidente del Consiglio comunale notifica l'avvio del procedimento entro 15 giorni dall'ultima seduta. Il consigliere puo' presentare le proprie giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento.

Art. 7

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale e' presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta, a maggioranza assoluta.
2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attivita' del Consiglio.

3. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio comunale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente entro dieci giorni dalla seduta in cui e' stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal rinnovo del Consiglio successivo alla data di entrata in vigore del presente statuto. Sino ad allora le funzioni di Presidente del Consiglio comunale sono esercitate dal Sindaco.

Art. 8

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Ogni consigliere ha diritto di chiedere e di ottenere, secondo le procedure ed i limiti stabiliti dal regolamento, dagli uffici del Comune nonche' dalle sue aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Ogni consigliere e' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalita' della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.
4. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

Art. 9

Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, e' disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta.
 2. Il Consiglio e' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
- Il regolamento fissa le modalita' attraverso le quali fornire al

Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie e disciplina la

gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Ogni consigliere ha diritto a far parte di almeno una commissione. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola e di proposta ai lavori delle commissioni. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale, l'eventuale costituzione di commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la comunità locale. È attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.
5. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto. Per le nomine dei rappresentanti del Consiglio di cui all'articolo 42, lettera m), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di mancata designazione dei propri rappresentanti da parte della minoranza, dopo diffida a provvedere, i membri saranno eletti dalla maggioranza scegliendoli tra i consiglieri di minoranza, salva motivata impossibilità.
6. Per tutte le nomine di competenza del Consiglio, se non diversamente disposto dalla legge, a parità di voti viene eletto il candidato di sesso femminile. A parità di sesso viene eletto il più giovane di età.
7. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
8. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti, ma non fra i votanti.
9. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
10. Nel computo del numero dei consiglieri assegnati necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
11. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo

nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non

necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Di ogni seduta del Consiglio e' redatto il verbale secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

13. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attivita'. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Art. 10

Convocazione del Consiglio

1. L'attivita' del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Tutte le altre sessioni sono straordinarie.
3. Il Consiglio e' convocato dal Presidente del Consiglio comunale che, a tal fine, stabilisce la data e l'ordine del giorno.
4. Il Presidente del Consiglio comunale provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri o il Sindaco o la Giunta comunale o il collegio dei revisori dei conti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.
5. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
6. Nella prima seduta il Consiglio provvede:
 - a) alla convalida degli eletti;
 - b) a ricevere il giuramento del Sindaco;
 - c) a prendere atto della comunicazione della composizione della Giunta;
 - d) alla nomina del Presidente;
 - e) alla presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari:

7. La prima seduta del Consiglio e' convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale.
8. Il regolamento stabilisce termini e modalita' di convocazione del Consiglio.

Art. 11

Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Svolge le funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
3. Provvede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilita' e incompatibilita' ai sensi delle leggi dello Stato.

Art. 12

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui un vicesindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi, salva motivata impossibilita'.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di convalida dell'elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Con cadenza annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
4. Il Consiglio nel corso del mandato puo' adeguare le linee programmatiche alle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 14

Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 5 assessori, compreso il vicesindaco.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i consiglieri comunali.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. La Giunta e' convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da trattare, senza formalita'. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di meta' dei componenti.
5. La Giunta delibera a maggioranza dei voti, espressi in forma palese. Le sue riunioni non sono pubbliche, salvo deliberazione della Giunta stessa.
6. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita' professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 15

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta provvede:
 - a) alla predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
 - b) all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - c) all'approvazione dei progetti relativi a singole opere pubbliche comprese nei programmi approvati dal Consiglio;
 - d) agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, alle relative permutate, agli appalti e alle concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del segretario comunale o di altri funzionari. Rientrano nell'ordinaria amministrazione tutte le funzioni e i servizi programmati ed autorizzati con il piano esecutivo di gestione;

- e) alle spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
 - f) all'alienazione di beni mobili ed alle locazioni attive;
 - g) alla costituzione in giudizio nelle liti attive e passive, alla nomina dell'avvocato difensore, alle rinunce e alle transazioni; h) all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere di carattere discrezionale e non specificatamente regolamentati e alle concessioni in comodato di beni comunali ;
 - i) all'accettazione di lasciti e donazioni che non comportino oneri finanziari a valenza pluriennale;
 - j) alla nomina dei membri delle commissioni di gara e di concorso;
 - k) al conferimento di incarichi fiduciari e per consulenze e collaborazioni, ferme le competenze in ordine agli atti di natura gestionale;
 - l) all'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata per il personale dipendente;
 - m) all'approvazione del piano esecutivo di gestione o, in alternativa, all'assegnazione degli obiettivi della gestione ordinaria unitamente alle dotazioni finanziarie ai responsabili degli uffici o dei servizi; n) a decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente; o) alla vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune; p) ad ogni altro atto che non rientri nelle competenze del Sindaco, del segretario comunale o dei responsabili degli uffici o dei servizi.
4. La Giunta puo' adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, a pena di decadenza.
5. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 2 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.

Art. 16

Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale capo della amministrazione comunale:
 - a) sovrintende all'andamento generale dell'ente;
 - b) provvede a dare impulso e coordinare l'attivita' degli altri organi comunali; c) dirige l'attivita' della Giunta mantenendone l'unita' di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio;
 - d) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.
2. Il Sindaco provvede a:
 - a) convocare e presiedere la Giunta, sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
 - b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto

e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni

statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

- c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al direttore generale, se nominato, al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici o dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali il Sindaco attiva i procedimenti di cui all'articolo 38.
- d) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, scelto tra gli assessori;
- e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'articolo 59;
- f) revocare e sostituire uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- g) vietare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 26;
- h) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
- i) informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

3. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti.

4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, favorendo possibilmente la presenza di entrambi i sessi.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici o dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

7. Quando non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il

Sindaco puo' conferire al segretario comunale le funzioni di direttore

generale di cui al comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
9. Il Sindaco esercita altresì le funzioni lui demandate dalle leggi regionali.
10. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 8 e 9 il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.
11. Il Sindaco, se non diversamente stabilito dalla legge, puo' delegare le proprie funzioni ai singoli assessori.
12. Dopo la convalida, Il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
13. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
14. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
15. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 14 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
16. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonche' della Giunta.

Art. 17

Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco, il Sindaco viene sostituito dall'assessore piu' anziano di eta' presente.
2. Qualora il vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova nomina, dandone comunicazione al Consiglio.
3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco. Parimenti il vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.

Art. 18

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.

Art. 19

Responsabilita'

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.
3. Il Comune provvede alla copertura assicurativa collettiva degli amministratori, del segretario e dei responsabili degli uffici o dei servizi, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, del rischio di responsabilita' civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave.

Art. 20

Assistenza in sede processuale penale degli amministratori

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilita' penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

Art.21

Comportamento degli amministratori

1. Il comportamento degli amministratori comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti dell'amministrazione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Al Sindaco nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, quali strumenti di crescita sociale e culturale dei cittadini.
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) sostiene le attivita' ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
 - c) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 51;
 - d) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni. Nel caso di assegnazione di fondi, il rendiconto e' approvato dalla Giunta.

Art. 23

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove la costituzione dei seguenti organismi di partecipazione, con finalita' generali, alle attivita' del Consiglio e della Giunta:
 - a) assemblea dei rappresentanti delle associazioni e dei culti operanti nel territorio comunale;
 - b) assemblea dei rappresentanti delle frazioni.
2. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi, nel rispetto dei principi della autogestione, della pariteticita' dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.
3. Il Presidente del Consiglio comunale e' tenuto a comunicare a tali organismi, nelle stesse forme previste per le comunicazioni ai consiglieri, l'ordine del giorno all'esame del Consiglio.
4. Compete a tali organismi:
 - a) dibattere problematiche di interesse generale, formulando raccomandazioni e suggerimenti;
 - b) esaminare questioni sottoposte dall'amministrazione, ivi obbligatoriamente compresi il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed il piano regolatore generale, esprimendo pareri;
 - c) prendere annualmente in esame l'andamento generale dell'amministrazione comunale, esprimendo valutazioni e suggerimenti.

Art. 24

Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la liberta' di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il competente organo comunale dovra' provvedere all'esame delle questioni sollevate entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione delle istanze, petizioni e proposte.
3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Art. 25

Referendum

1. Possono essere indetti referendum su decisione del Consiglio comunale o su richiesta di almeno il dieci per cento degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la richiesta.
2. Il referendum e' ammesso su tutte le materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione delle seguenti:
 - a) bilancio comunale;
 - b) tributi, tasse e imposte;
 - c) assunzione di mutui;
 - d) espropriazioni e occupazioni d'urgenza;
 - e) attivita' amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - f) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Il referendum puo' riguardare una consultazione generale o parziale della popolazione.
4. Il referendum non puo' aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
5. Il regolamento prevede le norme per la richiesta, l'esame e la indizione del referendum.

Art. 26

Azione popolare, diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
4. Il Sindaco ha facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attivita' amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
5. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa.
6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
7. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
8. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

9. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
10. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
11. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

TITOLO IV

DIFENSORE CIVICO

Art.27

Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento dell'amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
2. Il difensore civico puo' operare anche negli altri Comuni della vallata del Cesano, sulla base di apposite convenzioni.
3. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probita' e obiettivita' di giudizio.
4. Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilita' e incompatibilita' previste per i componenti del comitato regionale di controllo. Fra le cause ostative rientra anche l'appartenenza alla sezione del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti del Comune.
5. Il difensore civico e' eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
6. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
7. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non puo' essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 26, comma 2, del presente statuto ed e' tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonche' i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.
8. Puo' essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico e' inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilita' o l'incompatibilita'.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attivitaa svolta e sulle disfunzioni rilevate. La

relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio

utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico puo' inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.

10. Puo' rendere pubblici i risultati della propria attivita' nella forma che ritiene piu' idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
11. Al difensore civico spetta una indennita' mensile pari alla meta' di quella prevista per il Sindaco.
12. Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico sono determinati con specifico provvedimento della Giunta.
13. Le funzioni del difensore civico possono essere esercitate dal difensore civico della Comunita' Montana, sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e la Comunita' Montana.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
3. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati con legge dello Stato o della Regione.

Art. 29

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
6. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 3° giugno dell'anno successivo.

Art. 30

Regolamento di contabilita' e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilita', di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunita' economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 31

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilita' e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Hanno facolta' di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilita', la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il collegio dei revisori esercita altresia', secondo le disposizioni del regolamento di contabilita', la revisione della contabilita' economica. La relazione di cui al comma precedente e' corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. A tal fine il collegio puo' chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni ai sensi dell'articolo 32.
6. I revisori rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 32

Controlli interni

1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguate a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione di cui al titolo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni dei responsabili degli uffici o dei servizi ai quali sono state attribuite funzioni dirigenziali;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - Ordinamento degli uffici

Art. 33

Segretario comunale

1. IL Comune ha un segretario titolare dipendente da apposita Agenzia e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il rapporto di lavoro del segretario comunale e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici o dei servizi e ne coordina l'attivita', salvo quando sia stato nominato il direttore generale.
4. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. I verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta sono sottoscritti dal segretario comunale e dal presidente;
 - b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 34

Vicesegretario

1. Il vicesegretario svolge funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 35

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti. Nell'organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
2. Il regolamento disciplina, in conformita' con il presente statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la

gestione amministrativa e' attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici o dei servizi.

3. Spettano ai responsabili dei uffici o dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Comune verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo del Comune. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalita' stabilite dai regolamenti:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente

manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Il direttore generale, se nominato, e i responsabili degli uffici o dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 36

Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco può coprire, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, posti di responsabile dei servizi o

degli uffici di alta specializzazione. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore al mandato del Sindaco in carica. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità. Qualche che sia il contratto dovrà convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato. L'incarico può essere interrotto, con motivata deliberazione, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica del Comune. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati

al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato

e' risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 37

Collaborazioni esterne, uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune, ovvero, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 38

Sanzioni e procedure disciplinari

1. I dipendenti comunali sono soggetti alle sanzioni e alle procedure disciplinari stabilite dalla legge e dal regolamento.

Capo II

Ordinamento dei servizi

Art.39

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e tenendo conto delle necessita' di integrazione economica e sociale del territorio rappresentando dal bacino del Cesano, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' locale, in via di prioritita' in associazione con gli altri comuni.
2. Per la gestione dei servizi pubblici locali si applicano le disposizioni degli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale e' ente strumentale del Comune dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale.
4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalita' del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. I revisori dei conti del Comune esercitano le funzioni anche nei

confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

Capo III

Attività amministrativa

Art. 41

Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.
3. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 3, oppure qualora esso sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma del comma 3.
5. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego del rilascio della comunicazione deve essere motivato entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In assenza di diniego, la richiesta è da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi tre giorni.
6. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 - c) indice le conferenze di servizi di cui all'art. 49 del presente statuto;
 - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti;
 - e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 42

Partecipazione al procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' di cui all'articolo 43, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

Art. 43

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio dove prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonee forme di pubblicita', di volta in volta stabilite.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.

Art. 44

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.

Art. 45

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 42 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 44 hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto

previsto dall'articolo 26;

b) di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 42, 43 e 44 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 46

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 45, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificati a danno del privato.

Art. 47

Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 48

Motivazione dei provvedimenti

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è fornito di motivazione.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione

comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'amministrazione comunale, quest'ultimo e' indicato e reso disponibile.
4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.

Art. 49

Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di piu' interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi.
2. La conferenza puo' essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. La conferenza dei servizi e' regolata dalle disposizioni dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 50

Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite dalla legge;

Art. 51

Criteri e modalita' per la concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalita' cui l'amministrazione deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalita' deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Art. 52

Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione comunale
 - di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.

Art. 53

Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, e' di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad istanza di parte.

Art. 54

Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni

1. Lo statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 55

Forme particolari di pubblicazione

1. L'amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO VII

FORME DI COLLABORAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 56

Forme di collaborazione, convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, unione di comuni, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 57

Unione di comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza.
2. L'atto costitutivo ed lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolta dall'unione e le corrispondenti risorse secondo le norme dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 58

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio secondo le norme dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 59

Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo o dal Prefetto se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 61

Modifiche allo statuto

1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 62

Entrata in vigore

1. Il presente statuto e le disposizioni integrative o modificative dello stesso sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, affissi all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviati al Ministero dell'interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli statuti, ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio.